



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n vedi intestazione digitale

Class 34.43.01 / *Fasc.* 25.64.1/20219

Oggetto. [ID: 7667] Procedura di V.I.A./PNRR ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs 152/2006, integrata con la Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e Verifica Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9. Progetto di fattibilità tecnico economica del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona, asse ferroviario Monaco-Verona, accesso Sud alla galleria di Base del Brennero – Lotto 3°: Circonvallazione di Trento.

Procedimento ai sensi dell'art. 23 del D. lgs.152/2006

Proponente: Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Parere

Roma vedi intestazione digitale

A

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione valutazioni ambientali VA
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.cmite.gov.it
cress@pec.minambiente.it

E/pc

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
dip.istituzionali@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Territorio Ambiente, Energia e
Cooperazione
dip.taec@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette
serv.aappss@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Trento
Soprintendenza per i beni culturali
sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it
sopr.architettoniciarcheologici@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico
della DG ABAP
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4554
e-mail ss-pnrr@beniculturali.it
ss-pnrr@beniculturali.it

08.04.2022

Pag. 1 di 20

della DG ABAP
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Società Italferr S.p.A.
Direzione Gestione progetti infrastrutturali
Area gestione commesse Nord-Tratte VR-Brennero e
VE-TS
italferr.ambiente@legalmail.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all'arch. Federica GALLONI l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni.

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 agosto 2021 al n. 2385, con il quale è stato conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico dirigenziale, ad interim, di livello generale di direzione della Soprintendenza speciale per il PNRR, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

PREMESSO che la Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione investimenti area Nord Est- Progetti Verona, con nota del 29/11/2021, successivamente perfezionata in data 15/12/2021 ha avanzato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale ai sensi degli artt.23 e 25 del D.Lgs 152/2006, integrata con la Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e Verifica Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9 per il progetto in argomento e che, a seguito dell'insediamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (divisione V-sistemi di valutazione ambientale) del Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato con nota prot. n. 8470 del 25.01.2022 la procedibilità della suddetta istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza rinvenibile attraverso il link www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8244/12117.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 114 del 27.01.2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto agli Uffici provinciali competenti le valutazioni relative al progetto suddetto.

CONSIDERATO che con nota 280-P del 25.02.2022 questa Soprintendenza speciale per il PNRR ha inoltrato alla Direzione valutazioni ambientali VA del MiTE la richiesta di integrazioni, mettendone a conoscenza la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, gli Uffici provinciali competenti, il Servizio II e il Servizio III della DG ABAP e la Società proponente RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A

CONSIDERATO che con nota prot. MiTE 26031 del 02.03.2022 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha trasmesso al Proponente la propria Richiesta di integrazioni richiamando la richiesta di questo Ministero sopra citata.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento con nota prot. n. 141624 del 25/02/2022 ha espresso il proprio parere pubblicato sul sito del Mite, di cui si condividono i contenuti.

CONSIDERATO che la Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento (con nota acquisita dal Mite al prot. n.26854 del 03.03.2022) ha espresso il proprio parere.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 34532 del 17.03.2022 il MiTE ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa richiesta alla Società proponente sia da questo Ufficio con nota 280-P del 25/02/2022 sia da MiTE – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota prot. 1157 del 01/03/2022.

CONSIDERATO che con nota 479-P del 22/03/2022 questa Soprintendenza Speciale PNRR-PNIEC ha richiesto agli Uffici provinciali competenti (paesaggio, patrimonio, archeologico e storico artistico architettonico) e ai Servizi II e III della DG ABAP le proprie valutazioni di competenza sulla documentazione pubblicata sul sito del MiTE alla pagina web rinvenibile attraverso il link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8244/12117>.

CONSIDERATO che la Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento con prot. n. 141624 del 25/02/2022 ha espresso il proprio parere in merito agli impatti ambientali delle opere rispetto ai beni culturali e archeologici.

CONSIDERATO che i Servizi II e III della Direzione generale ABAP hanno trasmesso il loro contributo istruttorio, rispettivamente prot.n. 599 del 08.04.2022 e prot.n. 13505 del 08.04.2022.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del Mite rinvenibili presso il link sopra indicato.

ESAMINATI i contenuti della documentazione integrativa e, in particolare, con riferimento agli impatti paesaggistici:
- il riscontro al punto «1) [...] *approfondimento sulle soluzioni progettuali volte a migliorare le interazioni tra opera e contesto paesaggistico generate da:*

- *Inserimento di un nuovo elemento di limite - barriera nei tratti di nuova viabilità;*



- Creazione di aree intercluse;
- Rafforzamento dell'effetto barriera in corrispondenza degli attraversamenti dei percorsi radiali e trasversali.

Si chiede che venga presentato, nell'ambito della procedura di VIA, un approfondimento sulle soluzioni progettuali volte a migliorare queste interazioni tra opera e contesto paesaggistico».

- il riscontro al punto «2) Occorre presentare uno studio progettuale più approfondito, con opportuni foto-inserimenti ante e post operam, rispetto a quanto già proposto nell'ambito del PFTE, finalizzato ad approfondire gli impatti paesaggistici: [...]

- per tutti gli interventi ricadenti in aree tipizzate come aree agricole di pregio, normate dall'art. 38 del PUP, che ne definisce i caratteri principali, attribuendo il particolare rilievo paesaggistico per le produzioni tipiche, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Ta le studio dovrà essere presentato anche per le aree di occupazione temporanea come il caso delle aree di Deposito Terre DT.01, DT.02 e DT.03, delle aree di stoccaggio AS.03 (solo in piccola parte) e AS.04, e dei cantieri Operativi CO.03 e CO.04.
- Per gli interventi che lambiscono le aree boscate, normate dall'art. 40 delle norme del PUP.
- Per le aree di occupazione temporanea come il DT.03 e il CA.02 (che ricadono parzialmente in aree di protezione fluviale)
- Per le opere di imbocco nord in prossimità dello scalo Filzi e in particolare per le opere di imbocco sud in località Acquaviva nell'area compresa tra il fiume Adige e la strada statale 12.

Per tali interventi sopra elencati si dovrà inoltre limitare al minimo l'utilizzo delle aree tipizzate come agricole di pregio e di protezione fluviale; per quest' ultime in particolar modo, sia presentato uno studio specifico sulle opere previste e sui relativi impatti, anche visivi».

- Il riscontro al punto «3) Presentare uno studio progettuale finalizzato a verificare gli impatti sui beni culturali presenti nell'area di progetto e il rispetto delle prescrizioni specifiche:

- In particolare, Zona di rispetto di Villa Bortolazzi e della Cappella della Madonna del Carmine con le prescrizioni atte ad “evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene immobile o ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro».

CONSIDERATO quanto segue in merito al progetto presentato.

L'intervento oggetto di studio è costituito dal Lotto 3A “Circonvallazione di Trento e Rovereto”, ricadente nel Comune di Trento, facente parte dei quattro lotti del progetto di Quadruplicamento della linea Fortezza – Verona, che ricade nel Corridoio della rete centrale europea denominato “Scandinavia – Mediterraneo”.

L'intervento in oggetto sviluppa la sola circonvallazione ferroviaria della Città di Trento, denominata “Lotto 3A”, ricadente interamente nel Comune di Trento, come parte integrante dei progetti di riqualificazione urbana e potenziamento della mobilità all'interno della città di Trento.

Secondo quanto riportato dal Proponente: «Obiettivo prioritario dell'intervento è la rimozione delle limitazioni oggi rilevabili sulla linea ferroviaria esistente in termini di capacità e di prestazioni e poter disporre sull'intero asse dell'omogeneità infrastrutturale necessaria per l'ottimizzazione del trasporto ferroviario. La Circonvallazione di Trento si muove in tale direzione, mirando al raggiungimento di importanti benefici in termini di incremento di capacità del corridoio e canalizzazione dei flussi, con il massimo beneficio per il territorio; i circa 13 km di nuova linea sono dedicati al traffico merci e trovano collocazione per la maggior parte del tracciato in sotterraneo, con due brevi tratti allo scoperto posti in affiancamento alla linea esistente» [Cfr. SIA _ Relazione generale pag. 19].

Tracciato Ferroviario



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4554
e-mail ss-pnrr@beniculturali.it
ss-pnrr@beniculturali.it

Il Progetto ha per oggetto la realizzazione della nuova coppia di binari che costituiscono la Circonvallazione di Trento, oltre a due varianti alla linea storica, la realizzazione della sede per il futuro raddoppio della Trento Malè nel tratto della fermata Trento Nord allo scalo Filzi e la realizzazione della nuova Fermata in corrispondenza dell'attuale. La lunghezza totale del tracciato è di circa 14 Km e si sviluppa in sotterraneo per una lunghezza complessiva di circa 10,6 km, mediante una galleria naturale di linea, a doppia canna a singolo binario, denominata "Trento".

La riconnessione alla linea esistente Verona – Brennero avviene mediante tratti in trincea e rilevato in stretto affiancamento previa traslazione lato ovest di brevi tratti di linea storica per consentire l'inserimento della nuova coppia di binari [Cfr. SIA _ Relazione paesaggistica pag. 21].

Il progetto ferroviario prevede dunque i seguenti interventi:

- la realizzazione della nuova coppia di binari che costituiscono la Circonvallazione di Trento (lunghezza totale: 13 km; sviluppo in sotterraneo: 10,6 km)
- due varianti alla linea storica Verona – Brennero nei tratti finale e iniziale dell'intervento di interconnessione;
- la realizzazione della nuova fermata Trento Nord Zona Commerciale della linea ferroviaria Trento Malè;
- la realizzazione della sede per il futuro raddoppio della Trento Malè nel tratto della fermata Trento Nord fino allo scalo Filzi.

Al termine delle lavorazioni l'esercizio ferroviario sarà attivo sulla Linea Storica, sulla nuova Circonvallazione e sulla linea Trento Malè. Per quest'ultima, sarà dismessa la tratta da Trento all'attuale fermata Trento Nord – zona Commerciale, dove viene realizzata una nuova fermata con due binari servita da marciapiedi e sovrappasso, che ne realizza l'attestamento fino all'ultimazione del Lotto Funzionale C.

Zona Acquaviva

Il tracciato della Circonvallazione di Trento ha origine in località Acquaviva in prossimità del cavalcaferrovia della SS12. Per l'inserimento della nuova coppia di binari è prevista una variante planimetrica della linea storica di 1250 m, che ne prevede la traslazione verso l'Adige di circa 12 m. Mentre la linea storica riprende la sua sede originale procedendo in corretto tracciato, il tracciato di progetto curva verso Ovest entrando in galleria artificiale in corrispondenza della sua intersezione con Via Nazionale.

Galleria naturale

Successivamente ha inizio la nuova galleria naturale ferroviaria che si sviluppa a doppia canna per circa 10,5 Km.

Area Imbocco Nord e Scalo Filzi

La galleria naturale termina al Km 11+320, dove ha inizio la galleria artificiale GA02 (l=200 m), in corrispondenza della quale è prevista la realizzazione di un setto al fine di mantenere la separazione fisica tra le sedi dei due binari fino al raggiungimento del tratto in trincea. [...] La trincea TR03, che si sviluppa dal Km 11+520 al Km 12+058, ha una larghezza di circa 32 m, una profondità di circa 10 m ed è dimensionata per ospitare la stazione provvisoria di Trento, prevista nel successivo Lotto funzionale B (lavori per l'interramento di Trento), che sarà composta dai due binari di corsa, due binari di precedenza, due marciapiedi da 7,20 m e i relativi corpi scala per l'accesso dei passeggeri. [...] Dal Km 12+058 al Km 12+338 è prevista la realizzazione della GA03, che è la galleria artificiale che sottopassa il cavalcaferrovia di via Nassirya. In questo tratto la quota dei binari di progetto si mantiene ad una profondità di circa 10 metri dal piano di campagna, fino a quando la linea sottopassa il cavalcaferrovia via caduti di Nassirya; da qui procede in ascesa costante fino al Km 13+200 dove diventa complanare con la linea storica e la Trento Malè.

La GA03 è necessaria a creare, in superficie, la sede del futuro doppio binario della linea Trento Malè. La coppia dei binari della nuova linea AC resta in profondità (circa -10,) in galleria artificiale fino a quando non è completato lo scavalco da parte della Trento Malè, per poi cominciare a salire con la pendenza pari al 12% in trincea, inserendosi



infine sulla sede attuale della linea storica fino in prossimità del cavalcaferrovia della SS12, dove termina il progetto [Cfr. SIA – Relazione generale pag. 22].

«Dopo aver percorso circa 10 km in galleria, con coperture elevate nella maggior parte del tracciato, la nuova linea esce allo scoperto, a nord dell'attuale Stazione Ferroviaria di Trento. La zona dell'imbocco Nord della galleria Trento è stata oggetto di moltissime considerazioni soprattutto perché è localizzata nel centro abitato. Il tracciato lato Nord ha il vincolo di sottopassare il cavalcaferrovia di via Nassirya dovendo essere al contempo compatibile con la linea storica (Configurazione di progetto e di futuro interrimento) e con il passaggio in superficie del futuro doppio binario della Trento Malè; gli spazi ristrettissimi e la vicinanza dell'opera esistente vincolano quota e posizione planimetrica dei binari di progetto» [Cfr. Relazione Tecnica, pag. 18].

Zona Roncafort

L'allaccio dei binari della circonvallazione con la linea storica a Nord avviene andando a occupare il sedime dei binari esistenti, inserendosi, tra la variante della linea storica e quella della linea Trento Malè. La galleria artificiale in corrispondenza dell'ex scalo si sviluppa in continuità con quella naturale ed è seguita da una trincea profonda per uno sviluppo di c. ca 550 m.

Il Tratto in trincea, dal KM 12+300 al Km 13+700 ospita i marciapiedi che faranno parte del PES da attrezzare e attivare nel lotto funzionale C, quando viene realizzata la soletta di copertura della TR03 realizzando così il prolungamento della galleria Trento fino al Km 12+340 [Cfr. SIA – Relazione generale pag. 23].

«La zona Roncafort è la parte terminale del progetto, ossia quella successiva a via Nassiriya, dove i binari di progetto iniziano la risalita in superficie per poi riconnettersi a quelli della linea esistente. Anche in questo tratto, la nuova coppia di binari, in uscita da via Nassiriya, si colloca praticamente in corrispondenza della sede ferroviaria esistente. Il progetto prevede quindi di iniziare a salire di quota mantenendo questo allineamento e realizzando un ampliamento lato Adige della sede ferroviaria per posare, in variante, i binari della linea storica. Poiché siamo in ambito urbano, e i nuovi binari si devono di fatto inserire tra la linea storica e la nuova sede della Trento Malè, si sono adottati tutti gli accorgimenti per compattare quanto più possibile l'intervento cercando di minimizzare le interferenze col territorio». [Cfr. Relazione Tecnica, pag. 18].



Figura 1 - Inquadramento generale dell'area di intervento con indicazione del percorso della linea ferroviaria di progetto [Cfr. Relazione paesaggistica elaborato IB0Q3AR22RGIM0002001B]

Contesto paesaggistico

Il nuovo tracciato ferroviario si sviluppa per circa 14 km sulla sinistra orografica della Val d'Adige, tra i confini della Val Lagarina fino al tessuto insediativo della città di Trento, tra le località Acquaviva a sud e Roncafort a Nord.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4554
e-mail ss-pnrr@beniculturali.it
ss-pnrr@beniculturali.it

Secondo quanto riportato dal proponente: «il tracciato attraversa un territorio dove l'antropizzazione dello stesso ha trasformato sensibilmente il paesaggio di fondovalle con le reti infrastrutturali a grande percorrenza e gli insediamenti produttivi sorti lungo queste vie di comunicazione. L'area che si estende da nord del nucleo urbano di Besenello alla frazione di Acquaviva, si distingue per la presenza di un insediamento sparso e di una forte copertura agricola dei suoli. In particolare, i principali elementi distintivi sono il fiume Adige, il tracciato della linea ferroviaria storica, il tracciato della S.S.12 dell'Abetone e del Brennero e i versanti montani, mentre sulla sponda destra della valle si sviluppa una vasta area rurale che si estende tra l'Adige e la SP 90, area di grande pregio paesaggistico. Il tratto di tracciato all'aperto più a nord, tra l'area ex scalo Filzi e l'area Roncafort, è inserito in un tessuto urbano dall'alto peso insediativo» [Cfr. Sintesi non tecnica, pag. 14].

Il paesaggio in località Acquaviva

Secondo quanto riportato dal Proponente: «Il contesto che attraversa il tracciato in località Acquaviva si distingue per i suoi connotati rurali e per essere morfologicamente stretta fra il percorso del fiume, con i suoi argini artificiali, su cui corre la pista ciclabile, e il profilo verticale dei versanti montuosi.

Solo a nord, verso l'abitato di Mattarello, dopo che la SS12 attraversa la linea ferroviaria, il fondovalle si apre con versanti poco acclivi ricoperti di vigneti e caratterizzati da un insediamento sparso ancora legato alla dimensione dello sfruttamento agricolo dei suoli.

Il paesaggio dei versanti montuosi è caratterizzato da una copertura naturale uniforme. Nel caso del versante in sponda sinistra questo incombe quasi verticale sul fondovalle con le sue falesie rocciose intervallate da aree boscate, presenti soprattutto alle quote più basse. Il territorio che occupa la sponda opposta della valle appare costituito da un'area di fondovalle profonda e i rilievi montuosi sono caratterizzati anch'essi dall'alternanza di pareti rocciose e di fitti boschi verdi. Si tratta di un ecosistema paesistico che non risente in alcun modo delle trasformazioni antropiche che avvengono nel fondovalle e che si limita a conservare, visivamente, il suo ruolo di "quinta naturale" di questa parte del territorio. L'area di fondovalle di Acquaviva è caratterizzata anche dalla presenza di alcune aree di cava. La tessitura paesistica del territorio rurale corrisponde alla trama di appoderamento, quindi non è altro che la materializzazione visiva del particellare catastale messo in evidenza dall'ordinamento colturale, cioè il modo di disporre le coltivazioni, che genera i segni della maglia minuta. Dimensione, orientamento e forma del campo derivano dai principi della produzione ma il disegno interno è dettato dalle linee dell'ordinamento colturale. L'ordinamento colturale delle aree a vigneto segna in maniera rilevante il paesaggio, poiché mutando di orientamento questo segna il limite dei lotti evidenziando la maglia di appoderamento e la struttura del paesaggio rurale. I filari dei vigneti vengono percettivamente messi in risalto dalla tipologia di impianto che tende a utilizzare tutori di geometria composita che per dimensione e cromatismo segnano le orditure di impianto.

La fitta rete della viabilità poderal è distinguibile solo in una visione di dettaglio, sia per il fondo naturale, sia per l'ampiezza stessa dei percorsi. Anche la rete minuta dei canali di irrigazione riveste un ruolo significativo nella preservazione e sfruttamento del paesaggio agricolo, così come la rete infrastrutturale delle strade poderali. Ma le dimensioni, per larghezza e altezza degli argini, non rilevante sulla quota di campagna, non ne fanno un elemento di struttura nella percezione del paesaggio» [Cfr. Relazione paesaggistica pagg. 6- 8].

La periferia urbana di Roncafort

«La periferia urbana di Roncafort è costituita dal tessuto di espansione della periferia della città di Trento. Si tratta di un tessuto stratificato complesso in cui le zone insediate a destinazione residenziale si compenetrano con le aree produttive e con quelle della grande distribuzione commerciale. Questa espansione insediativa si è generata lungo la viabilità principale che collega con il centro storico con i territori posti a nord. Il principale asse viabilistico matrice di questo tessuto edilizio risulta Via del Brennero. La continua espansione urbanistica residenziale lungo i



percorsi matrice ha portato ad una saturazione dei vuoti urbani con il risultato di creare un tessuto disomogeneo caratterizzato da una forte eterogeneità tipologica.

Gli equilibri preesistenti legati alla dimensione agricola dei luoghi sono stati stravolti a diversi livelli. Oltre alla diversa incidenza e concentrazione delle volumetrie, l'abbandono dei lavori agricoli e l'insediarsi delle attività produttive di tipo industriale hanno comportato una trasformazione della viabilità connessa prima all'economia agricola e oggi di accesso alle nuove attività produttive. Il tessuto è contraddistinto da una grande frammentazione paesistica dovuta ai fattori sopradescritti ed alla sovrapposizione tra gli assi infrastrutturali di collegamento a grande scala come nel caso degli svincoli di accesso alla SS12 che si sviluppa in adiacenza alla sponda del fiume Adige. La principale caratteristica delle moderne arterie di collegamento è la connessione veloce con il tessuto urbano con la necessità di realizzare importanti viadotti sotto il profilo volumetrico con il risultato di separare l'edificato non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto da quello percettivo. Nel caso specifico le aree occupate dalla ferrovia si configurano come grandi vuoti urbani in un contesto dal forte peso insediativo. Sulla sponda orografica sinistra i versanti collinari si alzano subito a monte dell'insediamento lineare che affianca Via del Brennero. Si tratta di un versante dove a monte di una prima fascia boschiva si sviluppa un edificato diffuso, in località Martignano, che si distingue per le volumetrie contenute e per la presenza di molte aree a verde privato. La sponda opposta dell'Adige, in questo tratto, appare caratterizzata dai versanti naturali acclivi dalla presenza orografica della collina del Dos di Trento e dello svincolo autostradale di Trento Centro, mentre gli insediamenti appaiono pressoché assenti. La caratteristica precipua di questa zona di tessuto periurbano ha perso parte della propria identità in seguito alle trasformazioni avvenute negli anni, spesso rapide e di un certo impatto, che hanno generato un tipo di paesaggio dal carattere anonimo condizionato non dalle peculiarità del luogo, bensì dalle necessità delle nuove attività insediate» [Cfr. Relazione paesaggistica pagg. 8 - 10].

Interferenza del progetto con beni e aree tutelate

Beni paesaggistici

Il progetto in oggetto, in fase di cantiere e in fase di esercizio, interferisce direttamente con i seguenti beni tutelati ai sensi della disciplina paesaggistica e per i beni culturali vigente:

- aree tipizzate come aree agricole di pregio ai sensi dell'art. 38 del PUP;
- aree boscate, normate ai sensi dell'art. 40 del PUP;
- aree di protezione fluviale;
- area identificata come "zona di rispetto di villa Bortolozzi e della Cappella della Madonna del Carmine", disciplinata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 42/2004.

«Nel tratto ferroviario in località Acquaviva, in prossimità dell'imbocco sud di Trento, il tracciato in progetto attraversa le aree di tutela ambientale individuate dal PUP come aree agricole di pregio, normate dall'art. 38 delle norme del PUP (dal km 0+000 della Linea storica fino al km 0+839 – inizio della GN01) e lambisce alcune aree boscate, normate dall'art. 40 delle norme del PUP, in corrispondenza della deviazione del canale. All'interno delle aree agricole di pregio rientrano anche la nuova SSE Murazzi ed il Piazzale di emergenza per l'Imbocco sud» [Cfr. Relazione paesaggistica pag. 15].

«In prossimità dell'imbocco nord di Trento la linea ferroviaria in progetto interessa un'area di tutela ambientale per la presenza di aree boscate, nel tratto che si sviluppa in Galleria Naturale (GN01). Il tracciato della Galleria Naturale attraversa aree di tutela ambientale per la presenza di aree a bosco e aree agricole di pregio: lungo tutto il suo sviluppo e realizzazione, tuttavia, non si va incontro ad alcuna sottrazione di suolo, pertanto questa interferenza non viene analizzata, in quanto ritenuta inesistente» [Cfr. Relazione paesaggistica, pag. 17].



Di seguito si riportano gli stralci relativi alla disamina effettuata, dove la linea viene rappresentata in rosso e i cantieri in blu, da cui emerge che non sussiste interferenza diretta con gli elementi vincolati, bensì un'interferenza con la "Zona di rispetto di Villa Bortolazzi e della Cappella della Madonna del Carmine (205.0182 - SBC 7418)", vincolo indiretto imposto ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, con le prescrizioni atte ad "evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene immobile o ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro" [Cfr. Relazione paesaggistica, pag. 39].

In particolare, **la fase di cantiere** prevede l'utilizzo di alcune aree di lavoro (area tecnica e di stoccaggio) e di alcuni cantieri operativi/base e armamento ubicati in prossimità dell'opera da realizzare. Tra queste, quelle che ricadono, anche solo parzialmente, all'interno di vincoli paesaggistici risultano essere le seguenti [Cfr. Relazione Paesaggistica pag. 52].

ID CANTIERE	TIPOLOGIA	SUPERFICIE	VINCOLO PAESAGGISTICO DA PUP
DT.01	Deposito Temporaneo	20.000 mq	Aree agricole di pregio (art. 38 del PUP)
DT.02	Deposito Temporaneo	45.000 MQ	Aree agricole di pregio (art. 38 del PUP)
DT.03	Deposito Temporaneo	40.000 mq	Aree agricole di pregio (art. 38 del PUP) Aree di protezione fluviale (art. 23 del PUP)
AS.04	Area di stoccaggio	54.500 mq	Aree agricole di pregio (art. 38 del PUP) Aree di tutela ambientale (art. 11 del PUP) che ricomprende la fascia di rispetto dei corsi d'acqua (art. 142 lett. c del D.Lgs 42/2004)
AS.03	Area di stoccaggio	11.300 mq	Aree agricole di pregio (art. 38 del PUP) Zona di rispetto di Villa Bortolazzi e della Cappella della Madonna del Carmine (art. 45 D.Lgs 22.01.2004 n.42)
CO.04	Cantiere operativo	46.750 mq	Aree agricole di pregio (art. 38 del PUP) Zona di rispetto di Villa Bortolazzi e della Madonna del Carmine (art. 45 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42)
CO.03	Cantiere operativo	11.400 mq	Aree agricole di pregio (Art. 38 delle norme del PUP) Zona di rispetto di Villa Bortolazzi e della Cappella della Madonna del Carmine (art. 45 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42)
AT.01	Area Tecnica	11.200 mq	Aree agricole di pregio (art 38 del PUP) Zona di rispetto di Villa Bortolazzi e della Cappella della Madonna del Carmine (art. 45 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42)
CA.02	Cantiere di armamento	4.000 mq	Area di bosco (art. 40 del PUP) Aree di tutela ambientale (art. 11 del PUP) che ricomprende la fascia di rispetto dei corsi d'acqua (art. 142 lett. c del D.Lgs 42/2004) Aree di protezione fluviale (art. 23 delle norme del PUP)

Come riportato dal Proponente: «Entrando più nel dettaglio, nel primo tratto si evidenzia una significativa sottrazione di superficie relativamente alla fase di cantierizzazione; visto il contesto in cui si inserisce l'opera è molto importante la salvaguardia delle culture agricole presenti (principalmente vigneto o meleto) e pertanto, gli interventi di mitigazione previsti sono propriamente definiti al fine della salvaguardia del territorio, e al miglior inserimento dell'opera nell'ambiente circostante. Le aree agricole di pregio sono normate dall'art. 38, che ne definisce i caratteri principali, attribuendo il particolare rilievo paesaggistico per le produzioni tipiche, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. È questo il caso delle aree di Deposito Terre DT.01, DT.02 e DT.03, delle aree di stoccaggio AS.03 (solo in piccola parte) e AS.04, e dei cantieri Operativi CO.03 e CO.04. Inoltre, l'area di deposito DT.03 ed il cantiere di armamento CA.02 ricadono, almeno parzialmente, all'interno delle aree di protezione fluviale, normate dall'art. 23, individuati nella tavola delle "Reti ecologiche e ambientali": esse sono poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela, per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla



base degli ambiti fluviali d'interesse ecologico del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.

Premesso che, in generale, le aree di deposito terre verranno impiegate per l'accumulo del materiale di scavo della galleria Trento solo in caso di indisponibilità dei depositi definitivi dello smarino, si precisa che l'area DT.03 non presenta i caratteri tipici del paesaggio fluviale: l'area è difatti agricola ed il ripristino alle condizioni ex-ante ne limita l'impatto» [Cfr. Relazione paesaggistica pag. 87].

In fase di esercizio gli impatti sono riconducibili alla presenza ed all'ingombro spaziale dell'opera indotto dall'opera con i suoi elementi all'aperto: rilevati, trincee, opere civili e la nuova viabilità che vengono introdotti all'interno degli elementi vincolati, riassunti nella tabella successiva.

Unità di paesaggio	WBS/PK Linea ferroviaria in progetto	Vincolo paesaggistico da PUP
	Viabilità di accesso alla SS Murazzi	Aree agricole di pregio (Art. 38 delle norme del PUP) Zona di rispetto di Villa Bortolozzi e della Cappella della Madonna del Carmine (art. 45 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42)
	Da Km 0+000 a km 1+542 (RI01)	Aree agricole di pregio (art. 38 delle norme del PUP)
	Da km 0+250 a km 0+350 (RI01)	Area bosco (art. 40 delle norme del PUP)
	TR01	Aree agricole di pregio (art. 38 delle norme del PUP)
	NV01 adeguamento viabilità privata (Villa Bortolazzi)	Aree agricole di pregio (art. 38 delle norme del PUP) Zona di rispetto di Villa Bortolazzi e della Cappella della Madonna del Carmine (art. 45 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42)
	TR02	Aree agricole di pregio (art. 38 delle norme del PUP)
	NV03	Aree agricole di pregio (Art. 38 delle norme del PUP) Zona di rispetto di Villa Bortolozzi e della Cappella della Madonna del Carmine (art. 45 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42)
	Piazzale di emergenza imbocco SUD	Aree agricole di pregio (art. 38 del PUP) Zona di rispetto di Villa Bortolazzi e della Cappella della Madonna del Carmine (art. 45 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42)
	GA01	Aree agricole di pregio (art. 38 del PUP)
	GN01 (fino alla pk 1+100)	Aree agricole di pregio (art. 38 delle norme del PUP)

Riguardo agli aspetti percettivi, secondo quanto riportato dal Proponente: «in località Acquaviva il tracciato in progetto verrà percepito principalmente dalle aree agricole tra il percorso del Fiume e i versanti ricoperti di boschi a monte. Gli assi infrastrutturali sono, infatti, da considerarsi i luoghi privilegiati da cui osservare il paesaggio di quest'area. L'autostrada, tuttavia, costituisce una barriera di interdizione visiva per il territorio rurale posto sulla sponda opposta dell'Adige ma non si configura come un percorso di percezione privilegiata dell'opera poiché la quota altimetrica del tracciato autostradale risulta inferiore a quello dell'argine del fiume.

La strada statale 12, invece, si sviluppa in corrispondenza del limite dei versanti montuosi ad una quota superiore rispetto alla linea ferroviaria. Questo permetterà una visione di dettaglio del futuro intervento, anche se si tratta di visione discontinua, a causa delle alberature presenti sul limite a valle della careggiata.

Un importante percorso di osservazione del tracciato ferroviario sia esistente che in progetto è costituito dalla pista ciclabile posta sull'argine sinistro del fiume. La quota altimetrica e la distanza dall'opera prevista permettono una percezione di dettaglio. La stessa tipologia di disturbo si viene a creare in relazione alla Villa Bortolazzi, che si trova a poche decine di metri dal nuovo tracciato, che in questo tratto si sviluppa in trincea (TR01), a partire dalla nuova viabilità NV01, mascherata da un muro di presidio idraulico. L'intervento viario NV01 ripristina il collegamento privato esistente tra le zone coltivate disposte sui due lati della ferrovia ed è necessario a seguito del rifacimento dell'attuale sottovia ad uso privato, necessario per l'ampliamento della sede ferroviaria la cui dimensione deve essere idonea anche all'introduzione della nuova coppia di binari per il futuro quadruplicamento della linea Verona Brennero» [Cfr. Relazione paesaggistica, pag. 62].



CONSIDERATO che in merito alle opere di mitigazione, per favorire l'inserimento paesaggistico delle opere, è prevista la collocazione di essenze scelte in funzione «delle caratteristiche vegetazionali dell'area di intervento e dei vincoli di natura tecnica imposti dal progetto» [Cfr. Relazione paesaggistica pag. 66].

Secondo quanto riportato dal Proponente: in corrispondenza della maggior parte dei cantieri, è previsto il ripristino delle aree oggetto di consumo temporaneo alle condizioni *ex-ante*.

Gli interventi di mitigazione previsti riguarderanno:

- la messa a dimora di filari alberati di Frassino maggiore di età minima di 2 anni utilizzati prevalentemente per mascherare l'opera stessa in corrispondenza dei tratti di linea, nello specifico nel tratto della linea ferroviaria in prossimità di Villa Bortolazzi in corrispondenza dell'area di Acquaviva. Il sesto di impianto sarà realizzato mettendo a dimora n. 4 alberi ogni 40 ml per un'estensione di c.ca 347 m;
- la messa a dimora di specie arbustive sulle sponde del canale Lavisotto in corrispondenza del Canale alla pl 0+300 in particolare è prevista la messa a dimora delle seguenti specie: sanguinella, corniolo, ondolino.
- L'impiego di macchia arboreo-arbustiva prevalentemente a copertura delle aree intercluse e residuali ed a ricucitura delle formazioni arboree interferite dalla realizzazione dell'opera. Nello specifico saranno utilizzate a schermatura della SSE, ed esclusivamente per la fase di cantiere a schermatura visiva dell'area di stoccaggio AS.03.

Per la messa a dimora del modulo, è prevista la selezione di arbusti di altezza minima $h_{min} = 0.4$ m ed altezza massima $h_{MAX} = 0.8$ m e di alberi di altezza minima $h_{min} = 0.6$ m ed altezza massima $h_{MAX} = 0.8$ m. Relativamente all'area di mascheramento della AS.03 saranno utilizzati alberi e arbusti a pronto effetto con altezza minima rispettivamente di 5m (alberi) e 2m (arbusti).

Le essenze arboree che il Proponente intende impiegare sono: Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior* L.) e Orniello (*Fraxinus ornus*). Le essenze arbustive che il Proponente intende impiegare sono: Sanguinella; Corniolo; Ondolino.

L'età degli esemplari che saranno impiegati sarà di 2 anni.

Ripristino aree agricole

Secondo quanto riportato dal Proponente: «In presenza di aree agricole, sulle quali verranno realizzate aree di cantiere temporanee, tali aree saranno riportate allo stato *ante operam*» [Cfr. Relazione paesaggistica pag. 66].

CONSIDERATO che relativamente agli aspetti Paesaggistici, la Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento (con nota acquisita dal Mite al prot. MiTE 26854 del 03.03.2022) ha espresso il proprio parere dichiarando quanto segue:

«Preso atto che, alla sopracitata richiesta del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, è stato dato riscontro con nota pervenuta in data 10/02/2022 e che la nota di risposta – rimandando ad un generico “aggiornamento progettuale che verrà reso disponibile prima della conclusione della Conferenza dei Servizi” – non fornisce alcuna indicazione circa quanto richiesto per gli aspetti paesaggistici, il presente parere è rilasciato sulla base della documentazione progettuale iniziale e quindi con indicazioni di carattere generale da intendersi come prescrizioni in quanto nel progetto sono assenti gli elementi necessari per l'espressione di un parere compiuto.

1. zona ACQUAVIVA: la zona è interessata dall'imbocco sud della circonvallazione di Trento e dal necessario affiancamento della nuova linea con la linea storica.

Il progetto presentato non permette la valutazione:

- Degli interventi di protezione acustica (descritti nello studio acustico – tavola IB0Q3AR22RGIM004001B);
- Degli interventi “minori” (rete viaria, deviazione fossa maestra, volumi servizio della rete ferroviaria, SSE) che sono rappresentati nelle planimetrie e, in alcuni casi, in tavole di dettaglio ma per i quali non si dispone di informazioni sufficienti e/o di una loro visione di insieme;



- Dell'impatto paesaggistico del quadruplicamento della linea ferroviaria e delle opere di transizione dai binari all'aperto a quelli in galleria naturale.

Considerati i punti precedenti è necessario quindi esprimere su questo un parere positivo di massima indicando – come prescrizione – la necessità che nelle fasi successive della progettazione lo studio paesaggistico sia approfondito, in particolare, con la descrizione delle modifiche che il progetto introduce entro tali contesti misurandone gli effetti attraverso la rappresentazione d'insieme (e non solo mediante valutazioni di natura tabellare) e affronti nel migliore dei modi tale tematica anche puntando su elementi progettuali e finiture di qualità da definire con la progettazione di dettaglio.

2. zona RONCAFORT: la zona è interessata dall'imbocco nord della circonvallazione di Trento, dal necessario affiancamento della nuova linea storica, oltre che dalla costruzione di una nuova stazione ferroviaria. L'esame della documentazione visionata pare evidenziare che nella progettazione non si sia verificata l'opportunità di utilizzare i grandi volumi di materiale provenienti dagli scavi della futura circonvallazione ferroviaria di Trento per il ripristino ambientale di zone attualmente paesaggisticamente degradate o di siti abbandonati (ad esempio cave di prestito) che potrebbero essere recuperati a territorio agricolo. Si coglie l'occasione per chiedere che, nel caso in cui la qualità delle rocce ottenute dagli scavi sia adeguata, si prenda in considerazione l'opportunità di utilizzo di tale materiale per il recupero paesaggistico di zone degradate previa progettazione specifica».

CONSIDERATO che in merito ai Beni architettonici come evidenziato dalla Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento nel parere prot. n. 141624 del 25/02/2022, il progetto in esame *«interessa in superficie l'ambito di Villa Bortolazzi-Fogazzaro dell'Acquaviva in località Mattarello e in attraversamento ipogeo una serie di immobili vincolati»*.

Nel parere sopra citato, viene precisato che il *“complesso di Villa Bortolazzi-Fogazzaro con la Cappella della Madonna del Carmine e il Parco monumentale”* è sottoposto a tutela diretta e indiretta ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004. In particolare, il complesso è stato dichiarato di interesse culturale con D.M. 28 febbraio 1949, ai sensi dell'allora vigente Legge n. 1089/1939 e, successivamente, sono state dettate prescrizioni di tutela indiretta, con provvedimenti del 1963 e del 2007, che individuano un'ampia area di rispetto del complesso, con divieto di nuove costruzioni e di nuove installazioni di qualsiasi genere, che possano occludere la visuale della villa e del parco.

Riguardo alle visuali, la Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento ha evidenziato che *«per l'inusuale posizione del complesso nel fondovalle e per la visibilità che si gode dalle pubbliche vie, il nucleo in oggetto costituisce un ambito di interesse culturale particolarmente importante. Molte ville coeve sorgono infatti sulle colline e in ambiti più appartati e sono sostanzialmente celate alle viste; pertanto il complesso di Villa Bortolazzi-Fogazzaro, apprezzabile da più visuali nel contesto della piana, costituisce per il territorio Trentino una rarità eccezionale meritevole di specifiche attenzioni e forme di tutela»*.

Per quanto sopra, la Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento aveva già auspicato, nel parere prot. n. 141624 del 25/02/2022, *«l'individuazione di un diverso tracciato che consenta di spostare l'accesso delle gallerie della nuova linea a valle di Villa Bortolazzi-Fogazzaro o negli ambiti a monte dell'abitato di Besenello già interessati da importanti inserimenti di modifica del contesto, quali l'area artigianale, le gallerie paramassi e il nuovo depuratore. In alternativa alla variazione del tracciato auspicata che, per quanto di competenza, si ritiene essere la soluzione preferibile, si chiede di valutare l'interramento della nuova linea ferroviaria negli ambiti a sud della villa, soluzione che consentirebbe di allontanare dal complesso monumentale sia l'ingresso alle gallerie, sia le relative strutture di servizio (marciapiedi, aree e viabilità di soccorso, ecc).*



Le soluzioni alternative suggerite consentirebbero inoltre di delocare in un ambito di minor pregio paesaggistico e di minor interesse culturale anche le aree di cantierizzazione e di deposito materiale che a lungo interesseranno la zona e imporranno a fine cantiere una non trascurabile opera di ripristino del sito.

Nel caso che le soluzioni auspiccate dalla scrivente Soprintendenza non risultino tecnicamente perseguibili, si ritiene indispensabile che la prosecuzione della progettazione preveda l'adozione di ogni provvedimento utile a mitigare in modo significativo, sotto il profilo estetico e acustico, l'impatto che il potenziamento della linea ferroviaria avrà sul complesso della villa, individuando anche per la fase di cantiere ogni soluzione utile a limitare i disagi e a favorire il successivo ripristino dei luoghi».

A seguito delle integrazioni presentate dal Proponente, la Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento con parere prot. n. 242348 del 06/04/2022 ha rilevato che *«la relazione integrativa non precisa e motiva con soddisfacenti riscontri le ragioni esclusivamente tecniche per le quali non è possibile 'individuare un diverso tracciato che consenta di spostare l'accesso delle gallerie della nuova linea a valle di Villa Bortolazzi-Fogazzaro' o negli ambiti a monte dell'abitato di Besenello già interessati da importanti inserimenti di modifica del contesto e non motiva l'esclusione dell'auspicato eventuale interrimento negli ambiti a sud della villa, soluzioni che consentirebbero di delocare in un ambito di minor pregio paesaggistico e di minor interesse culturale anche le aree di cantierizzazione e di deposito materiale, così come richiesto al punto 5 (analisi multicriteria per la verifica delle alternative progettuali)».*

Pertanto si ritiene necessario che il Proponente fornisca precisazioni e motivazioni in tal senso, affinché sia dimostrata l'impossibilità di realizzare soluzioni alternative, che consentano di limitare le possibili interferenze con il complesso tutelato, spostando altrove anche le aree di cantiere e di stoccaggio.

In conclusione, si concorda con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento nel parere prot. n. 242348 del 06/04/2022, con cui è stato confermato il precedente parere già espresso con nota prot. n. 141624 del 25/02/2022, e in particolare si condivide la richiesta di *«uno studio progettuale finalizzato alla verifica degli impatti sui beni culturali presenti nell'area di progetto e del rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta e un approfondimento progettuale in merito alle misure di mitigazione»* previste, fermo restando che il progetto definitivo dovrà essere sottoposto alla competente Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento per le valutazioni di competenza.

Inoltre si ritiene particolarmente opportuna la richiesta formulata dalla Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento nel parere prot. n. 141624 del 25/02/2022, e ribadita nel successivo parere prot. n. 242348 del 06/04/2022, con cui è stato chiesto ai progettisti di individuare, tra i beni culturali interessati potenzialmente dal tracciato ipogeo, quelli che rientrano nell'effettivo ambito di interferenza dell'opera, in fase di esecuzione e in fase di esercizio (vibrazioni, rumore, alterazione del sottosuolo, ecc.), e per quali beni, *«come nel caso di Villa Bortolazzi, si ritiene opportuna la programmazione di un monitoraggio che possa escludere ogni relazione tra le lavorazioni che saranno eseguite in prossimità del bene e l'eventuale peggioramento dello stato conservativo».*

CONSIDERATO che per quanto concerne gli aspetti inerenti alla tutela archeologica, l'Ufficio beni archeologici della competente Soprintendenza della Provincia di Trento, vista la *Relazione preliminare di archeologia* pervenuta alla Soprintendenza per i beni culturali il 30 novembre 2021, prot. n. 865364, considerati gli esiti delle riunioni di coordinamento e di richiesta informazioni rispettivamente del 17 dicembre 2021 e del 19 gennaio 2022, propone nulla osta, per quanto di competenza, all'esecuzione degli scavi come da progetto autorizzato, dettando una serie di prescrizioni:

«- l'esecuzione di tutti i lavori di scavo a cielo aperto funzionali all'opera e alla logistica (con particolare riferimento alla predisposizione delle aree di lavorazione e di cantiere) dovrà essere sorvegliata da operatori archeologici



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4554

e-mail ss-pnrr@beniculturali.it

ss-pnrr@beniculturali.it

- specializzati secondo le indicazioni dell'Ufficio beni archeologici. La sorveglianza non dovrà essere eseguita in caso di scavo in terreni qualificati con certezza come riporti di età moderna e contemporanea;
- «gli oneri della sorveglianza e delle eventuali successive ricerche archeologiche saranno a carico della committenza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
 - la ditta incaricata della realizzazione delle opere dovrà essere preventivamente informata sia delle modalità con cui dovranno essere operati gli scavi sia dell'eventuale rallentamento che potrebbero subire i lavori qualora emergessero testimonianze d'interesse archeologico;
 - quando l'operatore archeologico lo riterrà necessario, per lo scavo eseguito a ruspa si dovrà prevedere una benna provvista di lama;
 - nel caso di rinvenimenti di depositi archeologici tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto dovrà essere modificato secondo le indicazioni della Soprintendenza in relazione alle eventuali intervenute nuove esigenze;
 - nell'elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento predisposto per le opere di cui all'oggetto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, dovrà essere contemplata anche la presenza degli operatori archeologici e del funzionario (o dei funzionari) responsabile della Soprintendenza, che potrà accedere agli scavi per effettuare i controlli di competenza in qualunque momento lo ritenga opportuno, fino a che siano visibili presenze di natura archeologica;
 - tutti i materiali e le strutture d'interesse archeologico eventualmente riportati in luce durante le indagini sono di proprietà della Provincia autonoma di Trento, per effetto del combinato disposto D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 art. 91 e D.P.R. 1 novembre 1973 n. 690 artt. 1 e 3. Allo stesso modo la proprietà scientifica dei dati eventualmente acquisiti e registrati (comprese documentazioni grafica, fotografica e relazione finale) è integralmente della competente Soprintendenza».

VISTI i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito web dedicato del MiTE.

VISTO e CONSIDERATO il parere espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento e i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio.

CONSIDERATO che con Legge Provinciale 27 Maggio 2008, n. 5 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 10 giugno 2008, n. 4, suppl. n. 2, è stato approvato il nuovo Piano Urbanistico Provinciale della Provincia di Trento con valenza di piano paesaggistico ai sensi del Decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42.

PRESO ATTO degli obiettivi prioritari dell'intervento, ovvero «la rimozione delle limitazioni rilevabili sulla linea esistente, sia in termini di capacità che in termini di prestazione e poter disporre sull'intero asse dell'omogeneità infrastrutturale necessaria per l'equilibrato sfruttamento delle potenzialità del sistema quadruplicato».

CONSIDERATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze generate con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del Piano Urbanistico Provinciale e del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

CONSIDERATO quindi che questa Soprintendenza Speciale anche sulla base parere della Provincia Autonoma di Trento trasmesso agli atti (acquisito con nota prot. MiTE 26854 del 03.03.2022), in merito agli aspetti paesaggistici ritiene di non potersi esprimere ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto la progettazione del Progetto di fattibilità tecnico economica in esame, non è stata ancora sviluppata a un livello che consenta la compiuta espressione del parere di compatibilità paesaggistica.

CONSIDERATO quindi che specifiche autorizzazioni dovranno essere rimandate alle fasi successive della progettazione approfondendo lo studio paesaggistico, così come indicato nel sopra citato parere della Provincia di Trento che si richiama integralmente.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento, i contributi istruttori dei Servizio II e III della Direzione generale ABAP,

esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** esprime

parere favorevole

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società per il progetto in esame, **subordinato al rispetto delle seguenti condizioni** (fermo restando che dovranno essere acquisite le specifiche autorizzazioni secondo la normativa vigente per le opere interferenti con i beni paesaggistici e culturali):

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni per gli aspetti archeologici:
 - 1.1. l'esecuzione di tutti i lavori di scavo a cielo aperto funzionali all'opera e alla logistica (con particolare riferimento alla predisposizione delle aree di lavorazione e di cantiere) dovrà essere sorvegliata da operatori archeologici specializzati secondo le indicazioni dell'Ufficio beni archeologici. La sorveglianza non dovrà essere eseguita in caso di scavo in terreni qualificati con certezza come riporti di età moderna e contemporanea;
 - 1.2. "gli oneri della sorveglianza e delle eventuali successive ricerche archeologiche saranno a carico della committenza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
 - 1.3. la ditta incaricata della realizzazione delle opere dovrà essere preventivamente informata sia delle modalità con cui dovranno essere operati gli scavi sia dell'eventuale rallentamento che potrebbero subire i lavori qualora emergessero testimonianze d'interesse archeologico;
 - 1.4. quando l'operatore archeologico lo riterrà necessario, per lo scavo eseguito a ruspa si dovrà prevedere una benna provvista di lama;
 - 1.5. nel caso di rinvenimenti di depositi archeologici tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto dovrà essere modificato secondo le indicazioni della Soprintendenza in relazione alle eventuali intervenute nuove esigenze;
 - 1.6. nell'elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento predisposto per le opere di cui all'oggetto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, dovrà essere contemplata anche la presenza degli operatori archeologici e del funzionario (o dei funzionari) responsabile della Soprintendenza, che potrà accedere agli scavi per effettuare i controlli di competenza in qualunque momento lo ritenga opportuno, fino a che siano visibili presenze di natura archeologica;
 - 1.7. tutti i materiali e le strutture d'interesse archeologico eventualmente riportati in luce durante le indagini sono di proprietà della Provincia autonoma di Trento, per effetto del combinato disposto D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 art. 91 e D.P.R. 1 novembre 1973 n. 690 artt. 1 e 3. Allo stesso modo la proprietà scientifica dei dati eventualmente acquisiti e registrati (comprese documentazioni grafica, fotografica e relazione finale) è integralmente della competente Soprintendenza"».

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i beni culturali

2. La Società proponente dovrà presentare apposita documentazione progettuale che valuti - per quanto riguarda le aree interessate dalla sottostazione di servizio (SSE Murazzi) che insiste sulla campagna che costituisce la storica pertinenza agricola della Villa Bortolazzi verso meridione, soggette a tutela ambientale e parzialmente a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 42/2004- la possibilità di una localizzazione alternativa finalizzata alla



salvaguardia delle visuali verso il complesso monumentale dalla viabilità di scorrimento formatasi successivamente al 1963 e al contenimento degli impatti su ambiti gravati da prescrizioni di tutela indiretta ai sensi del citato art. 455 del D.Lgs n. 42/2004.

Laddove non fosse possibile spostare la sottostazione di servizio in aree più idonee, nella prosecuzione progettuale, prevedere misure di mitigazione che siano maggiormente coerenti con i caratteri paesaggistici delle aree interferite. La selezione e la disposizione delle essenze per mitigare l'impatto visivo, diversamente da quanto proposto nella documentazione progettuale, dovrebbe aderire maggiormente alla trama del paesaggio agrario e alla tipologia delle essenze presenti.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i beni culturali

3. Il proponente dovrà presentare uno studio per individuare una alternativa che consenta di spostare l'accesso delle gallerie della nuova linea a valle di Villa Bortolazzi-Fogazzaro o negli ambiti a monte dell'abitato di Besenello già interessati da importanti inserimenti di modifica del contesto e non escludendo l'auspicato eventuale interrimento negli ambiti a sud della villa, soluzioni che consentirebbero di delocalizzare in un ambito di minor pregio paesaggistico e di minor interesse culturale anche le aree di cantierizzazione e di deposito materiale. A valle di tale studio, nel caso non sia possibile tale soluzione di tracciato il Proponente dovrà fornirne precisazioni e motivazioni, affinché sia dimostrata l'impossibilità di realizzare soluzioni alternative, che consentano di limitare le possibili interferenze con il complesso tutelato, spostando altrove anche le aree di cantiere e di stoccaggio

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i beni culturali.

4. La Società proponente dovrà presentare, ai fini della valutazione degli impatti sul patrimonio culturale, uno studio progettuale finalizzato alla verifica degli impatti sui beni culturali presenti nell'area di progetto e del rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta e un approfondimento progettuale in merito alle misure di mitigazione previste in coerenza con i caratteri storico-paesaggistici e culturali delle aree interferite.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali, paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i beni culturali.

5. La Società proponente dovrà individuare, tra i beni culturali interessati potenzialmente dal tracciato ipogeo, quelli che rientrano nell'effettivo ambito di interferenza dell'opera, in fase di esecuzione e in fase di esercizio (vibrazioni, rumore, alterazione del sottosuolo, ecc.), e per quali beni, "come nel caso di Villa Bortolazzi, si ritiene opportuna la programmazione di un monitoraggio che possa escludere ogni relazione tra le lavorazioni che saranno eseguite in prossimità del bene e l'eventuale peggioramento dello stato conservativo".

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali



Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i beni culturali.

6. La Società proponente dovrà presentare apposita documentazione progettuale che descriva ogni accorgimento utile a favorire il ripristino dei luoghi e a mitigare in modo significativo sotto il profilo visivo e acustico, l'impatto che il potenziamento della linea ferroviaria avrà sul complesso della Villa Bortolazzi – Fogazzaro all'Acquaviva, in località Mattarello - dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2002 e soggetto a vincolo imposto con D.M. di data 28 febbraio 1949 ai sensi della Legge 1089/1939 – e sull'area di rispetto a tutela della cornice d'ambiente e decoro della villa vincolata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 442/2004.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i beni culturali

7. La Società proponente dovrà presentare apposita documentazione progettuale che descriva la possibilità di localizzazioni alternative per le aree di deposito terre DT.01, DT.02, DT.03 e delle aree di stoccaggio AS.03 e AS.04. Laddove tale dislocazione non fosse possibile, nell'ingombro delle opere e nell'occupazione temporanea delle aree in fase di cantiere (cantieri, aree di deposito, aree di stoccaggio) limitare al minimo l'utilizzo delle aree tipizzate come agricole di pregio (normate dall'art. 38 del PUP), delle aree boscate (normate dall'art. 40 del PUP) e delle aree di protezione fluviale.

Nel proseguo dell'iter autorizzativo dovrà essere sottoposto alla Provincia Autonoma di Trento il progetto definitivo che dovrà comprendere il Piano aggiornato delle aree interessate a deposito temporaneo del materiale e il Piano di riqualificazione del sito che definisca in modo dettagliato le opere di mitigazione utili a limitare l'impatto e le interferenze causate dalla costruzione e dall'esercizio della potenziata linea ferroviaria e dai suddetti depositi di materiale, di cui dovrà essere chiaramente indicata la durata al fine di valutare l'effettivo aggravio nei confronti del godimento dei beni sottoposti a tutela.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali,

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i beni culturali.

8. Il ripristino dello stato *ante operam* dovrà riguardare, nelle zone agricole di interesse primario, non solo le colture agricole di pregio, ma anche le essenze arboree che testimoniano la naturalità e la storia dei luoghi, come la macchia arborea adiacente la Villa Bortolazzi sul lato nord interessata dall'area di stoccaggio AS03. A tal proposito, si rimanda a quanto puntualmente indicato dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento nel parere acquisito al protocollo della Scrivente con n. 588-A del 06.04.2022: «Il progetto prevede l'uso quali aree di stoccaggio anche degli ambiti prossimi al complesso monumentale posti a settentrione della villa, ambiti caratterizzati dall'ampia radura cinta parzialmente da piantumazioni ad alto fuso e da una zona a vigneto. Il progetto, come si evince anche dalle foto-simulazioni contenute nella relazione, prevede l'abbattimento delle piante, la riorganizzazione temporanea della viabilità, la messa a dimora provvisoria di un'arbitraria piantumazione che cela di fatto la facciata settentrionale della villa. Ciò premesso si escludono interventi e utilizzi a servizio del cantiere in



oggetto delle pp. ff. 9119/6, 9119/7, 919/8 e della parte della p.f. 919/6 C.C. Mattarello, particelle tutte gravate dalla sopracitate prescrizioni di tutela indiretta, in quanto le proposte definite negli elaborati integrativi in oggetto evidenziano la prossimità del cantiere alla villa, la definitiva riorganizzazione dell'area con la riduzione del patrimonio arboreo che costituisce parte integrante e qualificante del complesso e la significativa limitazione, per il periodo del cantiere, delle visuali che si godono sul complesso. La conservazione, la valorizzazione e l'eventuale incremento delle alberature presenti sulle citate particelle sono azioni ritenute fondamentali per la conservazione della cornice d'ambiente e decoro della villa come si è definita in una delle fasi recenti di frequentazione e, essendo già sviluppate, costituiscono la base per il ridisegno paesaggistico dell'area, cui, come sotto esplicitato, è subordinata la realizzazione dell'infrastruttura. La realizzazione dell'opera è infatti subordinata alla definizione di un più dettagliato Piano di riqualificazione del sito che preveda, qualora non sia possibile individuare un tracciato diverso, l'individuazione delle richieste opere di mitigazione progettate a partire da una coordinata e programmata attività di studio che non porti a soluzioni arbitrarie indifferenti al contesto e alla storia del luogo. La realizzazione dell'opera è infatti subordinata alla definizione di un più dettagliato Piano di riqualificazione del sito che preveda, qualora non sia possibile individuare un tracciato diverso, l'individuazione delle richieste opere di mitigazione progettate a partire da una coordinata e programmata attività di studio che non porti a soluzioni arbitrarie indifferenti al contesto e alla storia del luogo. Si segnala che la documentazione storica, seppur limitata, e contenuta in gran parte nella bibliografia già segnalata nel precedente parere, offre utili indicazioni all'elaborazione di ipotesi di intervento per il ripristino dei luoghi post operam o alla programmazione di forme di compensazione e ulteriore mitigazione».

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali,

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i beni culturali.

9. Per quanto riguarda le opere di mitigazione previste per la schermatura visiva dell'area di stoccaggio AS03 dalla Villa Bortolazzi, oltre a quanto rilevato nel punto precedente sulla necessità di definire, nel proseguo dell'iter progettuale, un Piano di riqualificazione del sito che definisca in modo dettagliato le opere di mitigazione utili a limitare l'impatto e le interferenze causate dalla costruzione e dall'esercizio della potenziata linea ferroviaria e dai suddetti depositi di materiale, si rimanda a quanto indicato dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento nel parere acquisito al protocollo della Scrivente con n. 588-A del 06.04.2022: «Escludendo l'utilizzo della p.f. 919/7 e di parte della p.f. 922/2, [...] si ritiene superflua la messa a dimora provvisoria della macchia arbustiva a schermatura dell'area di stoccaggio, che potrà esse sostituita da un filare a delimitazione delle zone di cantiere».

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali,

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i beni culturali.

10. Considerare adeguate opere di mitigazione e di riqualificazione post-operam lungo via Nazionale, per l'intera percorrenza delle aree ingombrate. A tal proposito si richiama quanto già rilevato dalla Soprintendenza per i beni culturali nel parere prot. MiTE 23416 del 28.02.2022: «Relativamente alla strada che passa tra la villa e gli storici fabbricati di pertinenza ad uso agricolo individuata dalla p.f. 2010, nonostante essa non rientri nelle categorie di beni previste dall'art. 10 del D.Lgs n. 42/2004 in quanto classificabile come strada extraurbana, costituisce tuttavia un



tratto di viabilità storica su cui prospicono i due ambiti che costituiscono l'insediamento della villa, ad ovest il nucleo signorile, ad est il nucleo rurale. [...] La generale sistemazione dell'area e l'eventuale riorganizzazione della viabilità a completamento dei lavori in programma dovrà perseguire anche la valorizzazione di questo tratto stradale che costituisce lo storico accesso all'abitato di Mattarello a Trento ed è il tramite tra i due nuclei insediativi della villa».

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i beni culturali.

11. In merito agli interventi in zona *ACQUAVIVA* è necessario, nelle fasi successive della progettazione che lo studio paesaggistico sia approfondito, in particolare, con la descrizione delle modifiche che il progetto introduce entro tali contesti misurandone gli effetti attraverso la rappresentazione d'insieme (e non solo mediante valutazioni di natura tabellare) e affronti nel migliore dei modi tale tematica anche puntando su elementi progettuali e finiture di qualità da definire con la progettazione di dettaglio.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento – Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

12. In merito agli interventi in zona *RONCAFORT*: si chiede di verificare l'opportunità di utilizzare i grandi volumi di materiale provenienti dagli scavi della futura circonvallazione ferroviaria di Trento per il ripristino ambientale di zone attualmente paesaggisticamente degradate o di siti abbandonati (ad esempio cave di prestito) che potrebbero essere recuperati a territorio agricolo. Si coglie l'occasione per chiedere che, nel caso in cui la qualità delle rocce ottenute dagli scavi sia adeguata, si prenda in considerazione l'opportunità di utilizzo di tale materiale per il recupero paesaggistico di zone degradate previa progettazione specifica.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Provincia Autonoma di Trento – Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Si fa presente infine che, per l'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica, per le motivazioni sopra specificate, sarà cura del Proponente avanzare apposita istanza presso gli Uffici competenti della Provincia Autonoma di Trento secondo la normativa vigente in materia.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PNRR
Arch. Federica GALLONI 



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4554
e-mail ss-pnrr@beniculturali.it
ss-pnrr@beniculturali.it